

Procedura del Reclamo al Giudice Sportivo



Lo schema sotto riportato è stato redatto in modo sintetico per le Società, le quali sono invitate, prima di proporre agli organi disciplinari un reclamo, ad un attento esame del Codice di Giustizia Sportiva

Reclamo al Giudice Sportivo Territoriale (artt. 29 e 46 C.G.S.)

TASSE PER I RICORSI INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO

- per le Società appartenenti alla L.N.D. Euro 78,00
- per le Società appartenenti al S.G.S. Euro 52,00

I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza:

1. in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35 del C.G.S.;
2. sulla regolarità dello svolgimento delle gare (con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco);
3. sulla regolarità del campo di giuoco;
4. sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S.

Il procedimento di cui ai punti 1. e 2. è instaurato:

- d'ufficio, sulla base degli atti ufficiali;
- su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno ferialo successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa (art. 46, punto 1, C.G.S.). Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38, comma 7 C.G.S.). L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo che viene inviata al Giudice Sportivo.

Il procedimento di cui al punto 3. è instaurato:

- su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia

intervenuta durante la gara, formulata dal capitano della squadra interessata all'arbitro alla presenza anche del capitano della squadra avversaria. L'arbitro provvederà ad annotare la riserva sul cartoncino della gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38, comma 7 C.G.S.). L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo che viene inviata al Giudice Sportivo.

Il procedimento di cui al punto 4. è instaurato:

- d'ufficio, sulla base degli atti ufficiali;

su reclamo, che deve essere presentato nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38, comma 7 C.G.S.). L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo che viene inviata al Giudice Sportivo.

SI RICORDA CHE:

I reclami devono essere firmati dai legali rappresentanti delle Società e corredati dalla relativa tassa di reclamo. Di fronte al Giudice Sportivo non si può essere ascoltati personalmente né prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali di gara. Ciò sarà possibile solo nel successivo grado di giudizio.

E' inammissibile il reclamo redatto senza motivazione od in forma generica: l'atto con il quale si reclama deve contenere i motivi specifici di doglianza. Tutti i termini previsti dal Codice di giustizia sportiva sono perentori (art. 38, punto 6 C.G.S.) ed ogni inosservanza al riguardo costituisce motivo di inammissibilità dell'impugnazione, precludendone l'esame.

Infine, si ricorda che nelle ultime giornate dei Campionati, per le gare di Play Off e Play Out e per le gare delle Fasi Finali dei Campionati viene sempre deliberata (dal Presidente Federale) l'abbreviazione dei termini relativi alle procedure per i ricorsi.

Si rimanda pertanto ad una attenta lettura dei Comunicati Ufficiali emessi dal Comitato Regionale

Avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale si può proporre ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale.